REGOLAMENTO (CEE) N. 518/86 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1986

che stabilisce le modalità per la limitazione dell'aiuto alla produzione in Spagna e in Portogallo per gli ortofrutticoli trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto alla produzione per gli ortofrutticoli trasformati, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo [2], in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 991/84 ha limitato a determinati quantitativi la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams allo sciroppo e per le ciliege amarene conservate allo sciroppo; che, ai fini di un'equa ripartizione di tali quantitativi fra i trasformatori, occorre prescrivere alle imprese di trasformazione spagnole o portoghesi di fornire dati particolareggiati sulla loro produzione; che questi dati devono essere sottoposti alla Commissione per consentirle di raffrontarli con quelli già comunicati dagli altri stati membri;

considerando che l'atto d'adesione ha limitato la concessione dell'aiuto alla produzione per i prodotti a base di pomodori fabbricati in Spagna e Portogallo e per le pesche sciroppate prodotte in Spagna;

considerando che occorre stabilire i criteri per la ripartizione dei quantitativi tra i trasformatori; che tali criteri vanno fissati tenendo conto dei metodi applicabili agli altri prodotti soggetti ad analoghe limitazioni; che tale ripartizione dovrebbe basarsi sui dati più attendibili, onde agevolare la transizione fra gli esistenti accordi nazionali ed il sistema comunitario; che per quanto possibile la ripartizione dovrebbe pertanto basarsi sui dati già a disposizione degli stati membri e già verificati dalle autorità competenti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1455/85 [5], contiene disposizioni specifiche in merito ai prodotti per i quali la concessione dell'aiuto alla produzione è limitata a determinati quantitativi; che è necessario adottare disposizioni analoghe relativamente ai prodotti per i quali la limitazione dell'aiuto in causa si applica soltanto in Spagna e Portogallo;

considerando che, se ad un gruppo di prodotti a base di pomodori soggetto alla stessa limitazione dell'aiuto alla produzione si applicano due o più aliquote dell'aiuto stesso, occorre precisare in quale misura l'aiuto debba essere ridotto nel caso in cui il limite quantitativo stabilito risulti superato; che, per garantire parità di trattamento a tutti i trasformatori, l'aiuto alla produzione deve essere ridotto — per tutti i prodotti contenuti nello stesso gruppo di prodotti finiti — proporzionalmente alla quantità che risulta in eccesso rispetto al quantitativo fissato di pomodori freschi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, la data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1599/84 è sostituita, per le imprese di trasformazione stabilite in Spagna o in Portogallo, dalla data del 5 marzo 1986.

Articolo 2

1. Le imprese di trasformazione di cui all'articolo 1 produttrici di pere o ciliege allo sciroppo provvedono entro e non oltre il 15 marzo 1986 a comunicare all'organismo designato dallo stato membro interessato, per ciascuna delle campagne di commercializzazione 1983/1984, 1984/1985, e 1985/1986:

a) il quantitativo di pere Williams fresche utilizzato per la preparazione di pere allo sciroppo, nonché il quantitativo di prodotti finiti ottenuto; detti quantitativi devono essere espressi in peso netto;

b) il quantitativo di duroni e altre ciliege dolci utilizzato per la preparazione di ciliege allo sciroppo, nonché il quantitativo di prodotti finiti ottenuto; detti quantitativi devono essere espressi in peso netto,

2. Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84 si applica, per quanto di ragione alle comunicazioni di cui al paragrafo 1.

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986.
(3) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22.
(4) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.
(5) GU n. L 144 dell'1. 6. 1985, pag. 69.

Articolo 3

Entro e non oltre il 1° aprile 1986, la Spagna e il Portogallo notificano alla Commissione il quantitativo totale di prodotti freschi di cui all'articolo 2, nonché il quantitativo totale di prodotti finiti ottenuto. Tali quantitativi, espressi in peso netto, devono essere scomposti secondo lo schema riprodotto in allegato.

Articolo 4

1. Per ogni impresa di trasformazione e per ogni campagna di commercializzazione, i quantitativi di prodotti che, conformemente all'articolo 118, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6, e all'articolo 304, paragrafo 3, lettera b) dell'atto d'adesione possono beneficiare di un aiuto comunitario vengono fissati dallo stato membro interessato, prima dell'inizio della campagna, in percentuale della produzione da esso registrata durante le campagne prese in considerazione a fini di calcolo della produzione totale media di cui al paragrafo 3.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è uguale alla percentuale che rappresenta la parte della produzione media totale dello stato membro interessato che è oggetto della limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione.

Ai fini dell'applicazione di tale paragrafo per il quantitativo oggetto della limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione, si intende il quantitativo iscritto per ciascun gruppo di prodotti all'articolo 118, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6 ed all'articolo 304, paragrafo 3, lettera b) dell'atto di adesione, ridotto del 2 %. Il 2 % va ripartito tra i trasformatori come previsto dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84.

3. Per produzione totale media si intende la quantità totale dei prodotti qui di seguito indicati, espressa in peso netto per quanto riguarda le pesche sciroppate e con riferimento al seguente quantitativo di pomodori freschi utilizzati per quanto riguarda i prodotti a base di pomodori :

a) per le imprese trasformatrici che siano risultate produttive durante le tre campagne precedenti o la prima di queste tre campagne, un terzo della produzione totale da essa registrata in detto periodo ;

b) per le imprese trasformatrici che siano risultate produttive durante le due campagne precedenti o la prima di queste due campagne, la metà della produzione totale da esse registrata in detto periodo ;

c) per le imprese trasformatrici che siamo risultate produttive solo durante la campagna precedente, la produzione totale da esse registrata nel corso di detta campagna.

La produzione totale media viene calcolata prima dell'inizio di ogni campagna e per i prodotti a base di pomodori appartenenti a ciascuno dei gruppi seguenti :

— concentrato di pomodoro,

— pomodori pelati interi conservati,

— altri prodotti a base di pomodoro.

4. Per quanto concerne i prodotti che hanno beneficiato di un regime di aiuti nazionale prima dell'adesione, la produzione totale viene determinata sulla base dei dati che sono stati comunicati alle autorità competenti e da esse verificati nell'ambito del precedente regime di aiuti.

Nel caso in cui i dati comunicati per i prodotti a base di pomodoro siano espressi solamente in peso netto, le autorità competenti possono convertire il peso netto nel quantitativo di pomodori freschi utilizzati mediante un tasso di resa determinato in base ad un tasso forfettario ed applicabile a tutta la produzione di una determinata campagna di commercializzazione.

5. Qualora un'impresa di trasformazione abbia utilizzato un quantitativo di pomodori freschi superiore a quello assegnatole per la preparazione di prodotti appartenenti al gruppo « altri prodotti a base di pomodoro », l'aiuto alla produzione viene ridotto, per tutti i prodotti che rientrano in detto gruppo, proporzionalmente alla quantità di pomodori freschi utilizzata in eccesso al quantitativo assegnato all'impresa stessa per la preparazione di prodotti del gruppo citato.

Articolo 5

1. Le domande di aiuto per i prodotti a base di pomodoro presentate dalle imprese di trasformazione di cui all'articolo 1 devono essere accompagnate da una dichiarazione che, per ogni prodotto al quale si applichi una determinata aliquota dell'aiuto alla produzione, precisi il quantitativo totale espresso in peso netto, ottenuto durante la campagna in questione da materia prima di origine comunitaria acquistata allo stato fresco, nonché il quantitativo totale di materia prima utilizzato per la preparazione dei prodotti in causa.

2. Per le imprese di trasformazione stabilite in Spagna, il disposto del paragrafo 1 si applica anche alle pesche sciroppate.

3. Entro e non oltre il 1° aprile di ogni anno, gli stati membri notificano alla Commissione :

a) il quantitativo totale, espresso in peso netto, di prodotti finiti di cui ai paragrafi 1 e 2, ripartiti come indicato all'articolo 19, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1599/84 ;

b) il quantitativo totale di materia prima utilizzato per la preparazione di ciascun gruppo di prodotti finiti ai sensi della lettera a).

Articolo 6

Le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, e degli articoli 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 1599/84 si applicano alle imprese trasformatrici di cui all'articolo 1 specializzate nella fabbricazione di prodotti a base di pomodori, nonché nella preparazione di pesche sciroppate qualora dette imprese siano stabilite in Spagna.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Facsimile di schema ai sensi dell'articolo 3

(Quantità in t)

Prodotti finiti	Campagna di commercializzazione								
	1983/1984		1984/1985			1985/1986			
	Quantità totale di materia prima utilizzata	Quantità di prodotti finiti ottenuti	Quantità totale di materia prima utilizzata	Quantità di prodotti finiti ottenuti da trasformatori già in attività nel 1983/1984	Quantità di prodotti finiti ottenuti da trasformatori che hanno iniziato la produzione nel 1984/1985	Quantità totale di materia prima utilizzata	Quantità di prodotti ottenuti da trasformatori che hanno iniziato la produzione nel 1983/1984	Quantità di prodotti finiti ottenuti da trasformatori che hanno iniziato la produzione nel 1984/1985	Quantità di prodotti ottenuti da trasformatori che hanno iniziato la produzione nel 1985/1986